



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
5-1/2022 P.U.

In composizione monocratica,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza del 10.10.2022;
sentite le parti all'udienza del 11.1.2023;
visto l'art. 70, C.C.I.I.;
osserva quanto segue.

Premesso che

- I sig.ri TUBIOLO VINCENZA e TRIPOLI PIETRO, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trovano, con ricorso del 4.10.2022 hanno presentato un'istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- con decreto emesso in data 5.10.2022, previa verifica dell'ammissibilità del ricorso, è stata fissata l'udienza del 11.1.2023 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.;
- ricevuta la comunicazione del piano proposto, risultano essere pervenute osservazioni da parte di alcuni creditori in ordine all'ammontare del rispettivo credito precisato;
- all'udienza del 11.1.2023 parte ricorrente, unica presente, unitamente al professionista O.C.C., ha chiesto assegnarsi un termine per integrare il piano proposto al fine di apportarvi le opportune modifiche alla luce delle precisazioni dei crediti ricevuti;
- con atto depositato in data 31.1.2023, resa tuttavia visibile alla scrivente solo in data 13.2.2023, il professionista O.C.C. ha provveduto a depositare, entro i termini assegnati, la relazione ed il piano dei pagamenti aggiornati, i quali, in sintesi, hanno disposto:
 - il pagamento di complessivi 55.145,87, oltre ad €13.322,40 per la prededuzione, mediante il versamento di rate mensili di € 1.282,46 per la durata di tre anni e cinque mesi;
 - il pagamento integrale dei crediti in prededuzione nonché dei crediti in privilegio;
 - il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 18,50%



Osservato che

- ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- tale ultima nozione, di derivazione unionale, secondo l'interpretazione ormai consolidatasi in seno alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ancora recentemente richiamata dai giudici della Suprema Corte di legittimità, deve essere intesa, allorché connessa, in particolare, ad un rapporto di fideiussione stipulato in favore della società, nel senso che *"un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti [...] si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. E' dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva [...]"* (cfr. in tal senso CGUE, 19.11.2005, C-74/05, *Tarcu contro Banca Commerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A e altri*);
- in tale prospettiva, quindi, al fine di individuare quei collegamenti funzionali sussistenti tra il fideiussore e la società ed idonei a ritenere che il primo non abbia agito per scopi estranei alla sua attività professionale, giova verificare, alternativamente, se quest'ultimo rivesta (o abbia rivestito al tempo della garanzia) incarichi amministrativi all'interno della società, ovvero se detenga (o abbia detenuto al tempo della garanzia) una partecipazione non trascurabile al capitale sociale (cfr. *ex multis* Cass. civ., 13.12.2018, n. 32225, secondo cui *"i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore"*; conf. Cass. civ., 24.1.2020, ordinanza n. 1666);
- nella specie, emerge dall'esame del ricorso e della relazione del professionista O.C.C. che una parte dei debiti rispetto ai quali viene oggi richiesta la procedura di ristrutturazione derivano dall'attività imprenditoriale della figlia dei ricorrenti, sig.ra Tripoli Rosanna, per il cui avvio e svolgimento gli odierni istanti hanno fornito il proprio aiuto economico sia mediante il rilascio di fideiussioni, sia mediante assegni da loro firmati;



- ne discende, per l'effetto, che sebbene parte dei debiti oggetto del presente piano trovino la propria fonte in un'attività commerciale (peraltro cessata nel 2019), simile circostanza non esclude, di per sé sola, la qualificazione di "consumatore" dei ricorrenti così come sopra definita, non sussistendo, alla luce della documentazione in atti, alcun collegamento funzionale tra i soggetti predetti e la società di cui era titolare la sola Tripoli Tiziana e rispetto quale, come visto sopra, gli odierni istanti risultano essere intervenuti quali meri finanziatori esterni al fine di sostenere economicamente l'iniziativa imprenditoriale della figlia;
- appare quindi possibile, allo stato, giungere al positivo riconoscimento, in capo ai sig.ri Tubiolo Vincenzo e Tripoli Pietro, della qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.I.;
- deve, di conseguenza, procedersi all'esame del piano proposto in vista della sua eventuale omologazione;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
- a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con "*colpa grave, malafede o frode*";
- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- nella specie, come anticipato nei paragrafi che precedono, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di sovraindebitamento trae origine, essenzialmente, dalle obbligazioni assunte dai ricorrenti al fine di contribuire all'iniziativa imprenditoriale della figlia, Tripoli Rosanna, la quale, nel 2014, ha aperto in Misilmeri un punto vendita di prodotti per abbigliamento dedicato a bambini e denominato "Il Girotondo di Tripoli Rosanna" (cfr. proposta di piano e relazione dell'O.C.C., in particolare pag. 12 e 13); simile attività, invero, come riferito nel ricorso e ribadito nella relazione dell'O.C.C., è stata avviata anche grazie al supporto economico della famiglia della Tripoli Rosanna, in particolare mediante gli aiuti forniti dai genitori – odierni istanti – tanto attraverso fideiussioni, quanto attraverso il rilascio di assegni dai medesimi firmati;
- senonché, i risultati negativi dell'attività di cui sopra (cessata infatti nel 2019) hanno determinato l'insorgere dello stato di sovraindebitamento attuale, ritrovandosi i coniugi Tripoli-Tubiolo a non essere più in grado, con il proprio reddito mensile e tenuto conto delle spese per il sostentamento personale e familiare, a garantire il regolare pagamento dell'insieme



- dei debiti contratti (cui deve peraltro aggiungersi, in particolare, il mutuo contratto con il Credito Valtellinese ed escluso da presente piano in quanto ad oggi regolarmente pagato);
- alla luce di tali fattori, avvalorati sia dai documenti prodotti, sia dalla relazione dell'O.C.C., i ricorrenti appaiono dunque legittimati ad accedere alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, potendosi ragionevolmente sostenere che il relativo dissesto economico non sia il frutto di una grave negligenza nell'accesso al credito (trattandosi, principalmente, di garanzie concesse per consentire l'avvio dell'attività imprenditoriale della figlia), quanto piuttosto di un deterioramento finanziario progressivo dovuto, essenzialmente, a fattori esterni e non prevedibili (*in primis* l'esito negativo dell'attività commerciale della Tripoli Rosanna, cessata nel 2019, con conseguente coinvolgimento dei genitori quali garanti dei finanziamenti concessi);
 - sui punti, infatti, giova evidenziare che il sovraindebitamento, di regola, non è un fenomeno istantaneo e limitato ad un dato periodo di tempo, bensì il frutto di un progressivo peggioramento della propria situazione economica, conseguente ad una molteplicità di fattori non necessariamente imputabili al debitore; ne deriva, quindi, che il giudizio sull'eventuale colpa grave del medesimo non possa limitarsi ad una considerazione meramente generale sulla "*consapevolezza del ricorrente a restituire le obbligazioni contratte*", posto che il medesimo, al tempo della richiesta del finanziamento (ovvero, come nella fattispecie in esame, all'epoca della concessione della garanzia), ben poteva trovarsi in una situazione tale da poter ragionevolmente confidare nella sua capacità di adempiere ai pagamenti pattuiti (tenuto soprattutto conto, nel caso in oggetto, della prospettiva di risultati economici positivi dell'attività della figlia);
 - consentire ai ricorrenti di accedere alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulta peraltro in linea con lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzato a garantire al debitore "onesto ma sfortunato" il godimento di una *cd. second chance* che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usuarie;

Ritenuto che

- ricorre dunque lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.;
- i ricorrenti, come analizzato sopra, sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 1, lett. e), C.C.I.I., e risultano meritevoli di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per le seguenti considerazioni;
- invero, con riferimento al patrimonio immobiliare del sig. Tripoli Pietro, emerge dai documenti in atti che il medesimo risulta titolare, in comproprietà con il coniuge e per la rispettiva quota di 1/2 in piena proprietà, dell'immobile sito in Misilmeri, Via Generale Gaetano Sucato n. 2 (valore stimato in € 51.000,00), nonché, personalmente, della quota di 1/32 di un terreno incolto in Misilmeri (valore della quota stimata in € 61,83); quanto



alla sig.ra Tubiolo Vincenza, invece, la stessa, oltre all'immobile in comproprietà con il marito, risulta titolare della quota indivisa pari a 2/3 di due immobili siti in Misilmeri (valore rispettivo della quota stimato in € 47.600,00 ed € 36.266,00) nonché della piena proprietà di un fabbricato sito in Contrada Porcara Bagheria (valore stimato in € 28.025,00);

- orbene, quanto all'immobile in comproprietà tra i coniugi, deve osservarsi che sullo stesso grava l'ipoteca in favore del Credito Valtellinese e discendente dal contratto di mutuo stipulato dai ricorrenti e ad oggi in regolare pagamento, sicché, nell'eventualità di una procedura liquidatoria, non solo sussisterebbe il rischio di ottenere, stante le peculiarità proprie alla vendita esecutiva, un prezzo di vendita sensibilmente ribassato rispetto a quello di stima, ma inoltre l'intero ricavato andrebbe in ogni caso assegnato, prioritariamente, al creditore ipotecario, con conseguente probabile incapienza per i restanti creditori;
- del pari, quanto ai restanti beni, giova evidenziare che trattasi quasi tutti di immobili in quota indivisa, con conseguenti maggiori difficoltà sia in termini di modalità di liquidazione (dovendo procedersi a giudizio divisionale in caso di impossibilità di separazione in natura), sia in termini di appetibilità sul mercato (potendosi acquistare la sola quota), così rischiando di giungere, per i creditori, ad una soddisfazione ampiamente inferiore rispetto a quella offerta nel piano proposto;
- non appare dunque conveniente, alla luce delle osservazioni che precedono, l'alternativa costituita dalla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 ss CCII;
- in conclusione, risultano sussistere i requisiti per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto;

P. Q. M.

Visto l'art. 70, C.C.I.I.,

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da TUBIOLO VINCENZA [redacted] codice fiscale [redacted] e TRIPOLI PIETRO nato a [redacted] il [redacted] codice fiscale [redacted], nei termini e con le modalità proposte;

dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;

autorizza il professionista O.C.C. all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore e addebitate tutte le spese relative alla realizzazione del piano;

dispone che sul predetto conto corrente il professionista O.C.C. possa agire limitatamente all'ammontare delle somme ivi versate, autorizzandolo al versamento degli importi previsti nel piano e con obbligo di rendicontazione finale;

onera il professionista O.C.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.;

dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicata sul sito del Tribunale - apposita sezione - entro dieci giorni dalla comunicazione;



Sent. n. 8/2023 pubbl. il 21/02/2023
Rep. n. 9/2023 del 21/02/2023

dichiara la chiusura della presente procedura.

Manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.

Termini Imerese, 17.02.2023

Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi

[Redacted signature]

[Redacted signature]

